

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

n. 927

del 13-5-2021

O G G E T T O

Contratto per l'esecuzione di prestazioni sanitarie di Medicina Nucleare con l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana". Rinnovo per il periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2021.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)

Anno Proposta: 2021

Numero Proposta: 1086

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

L'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", con nota prot. n. 89201 del 20/11/2020, agli atti, ha chiesto, tra l'altro, alla scrivente Azienda n. 8 "Berica" il rinnovo per l'anno 2021 del contratto, scaduto il 31.12.2020, per l'esecuzione di prestazioni sanitarie di Medicina Nucleare a favore di pazienti ricoverati presso l'Ospedale di Santorso.

Su tale richieste sono stati acquisiti, in atti, i pareri favorevoli del Direttore dell'U.O.C. di Medicina Nucleare e del Direttore di Direzione Medica del Distretto Est di questa Azienda U.L.SS.

Si rappresenta al riguardo che l'esecuzione delle prestazioni sanitarie oggetto della presente deliberazione è disciplinata nel modo seguente:

- ✓ la parte prevalente delle attività oggetto del contratto in argomento consiste nel garantire scintigrafie linfatiche, linfoghiandolari segmentarie, ossee o articolari, eventuali tomoscintigrafie Spet-CT, che richiedono la preparazione del paziente e l'immediata esecuzione della prestazione diagnostica nell'imminenza dell'atto operatorio, per la qual cosa, il personale della U.O.C. di Medicina Nucleare, già dagli anni scorsi, non è in grado di garantirle in orario istituzionale, bensì oltre e al di fuori di esso con un ambulatorio a cadenza settimanale appositamente dedicato in regime di attività aggiuntiva ex art. 115 c. 2 del C.C.N.L. dell'Area Sanità del 19.12.2019.
- ✓ Il rapporto contrattuale tra le Aziende UU.LL.SSSS. n. 7 e 8 trova la sua disciplina nella previsione di cui all'art. 117 co. 7 del sopracitato C.C.N.L. laddove prevede che "*...(omissis)... tale attività può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività libero-professionale intramuraria e sottoposta alla disciplina per tale attività ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, in conformità al presente contratto ...(omissis)...*", nonché all'art. 37 del Regolamento sulla Libera Professione Intramuraria di cui alla delibera U.L.SS. n. 1781 del 27.12.2018.
- ✓ Si è optato conseguentemente per un contratto per l'esecuzione di prestazioni sanitarie aziendali regolando i rapporti economici mediante la fatturazione diretta delle prestazioni - con l'applicazione delle tariffe previste dal vigente Codice Veneto del Prescrivibile (C.V.P.).
- ✓ Si precisa altresì che il pagamento del personale dirigente medico avverrà tramite l'istituto contrattuale previsto dall'art. 115 co. 2 del C.C.N.L. dell'Area Sanità mentre l'art. 24, co. 6 del medesimo contratto, stabilisce il compenso dell'attività aggiuntiva in argomento che prevede il riconoscimento di € 60,00 lorde orarie; per il personale di supporto del Comparto trovano invece applicazione le tariffe orarie aziendali vigenti in materia di libera professione pari ad € 36,00 per il personale di cat. D ed € 31,00 per il personale delle categorie inferiori.
- ✓ Si precisa altresì che nelle premesse del contratto in argomento è contemplata anche l'ipotesi di accessi occasionali, da parte del personale dell'U.O.C. di Medicina Nucleare presso l'U.L.SS. n. 7, per garantire procedure collegate alla ricerca del linfonodo sentinella nelle pazienti affette da carcinoma mammario, secondo la tariffa oraria di € 113,76 (ex DGRV n. 866 del 13.07.2015), tempo di trasferta escluso.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di approvare il rinnovo del contratto in argomento, alle medesime condizioni e termini degli anni precedenti, tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", per il periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2021 così come precisato nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale".

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo per il periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2021, del contratto per l'esecuzione di prestazioni sanitarie di Medicina Nucleare tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", alle medesime condizioni e termini degli anni precedenti, così come specificato nel disciplinare che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che eventuali accessi occasionali presso l'U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", per garantire le procedure legate alla ricerca del linfonodo sentinella nelle pazienti affette da carcinoma mammario, ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., sono autorizzati e la loro contabilizzazione dovrà essere predisposta secondo la prassi aziendale vigente di competenza della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale;
3. di stabilire che l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" provvederà alla liquidazione delle fatture emesse da questa Azienda che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.R.G. n. 337/2010;
4. di dare atto che le somme da introitare troveranno riferimento nel bilancio sanitario anno 2020 nel conto di ricavo 5106000010 "Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad Asl della Regione";
5. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto consequenziale inerente i contratti di vendita di prestazioni e l'U.O.C. Gestione Risorse Umane per l'inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati;
6. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 14-5-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 14-5-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DI

PRESTAZIONI SANITARIE DI MEDICINA NUCLEARE

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",

con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita

IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria

Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc.

BNVMGS57E59G288F);

E

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,

con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice

fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo

Bramezza (nato a Treviso il 4/05/1967 Cod. Fisc. BRMCRL67E04L407D);

PREMESSO CHE

l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 la volontà di

avvalersi, anche per l'anno 2021, della collaborazione per l'esecuzione di:

- indagini specialistiche (scintigrafia ossea, scintigrafia linfatica, scintigrafia

segmentata, scintigrafia tiroidea ecc..) a favore di pazienti ricoverati presso

l'Ospedale di Santorso (Distretto 2) ovvero di utenti che accedono al *day-*

service oncologico, in quanto non possibili *in loco* per la mancanza o la

limitatezza delle apparecchiature in dotazione;

- le prestazioni in esame saranno svolte presso l'U.L.SS. n. 8, per cui

l'effettuazione dei trasporti è consentito in tempi brevi e con il minimo

disagio per i pazienti;

- **l'art. 117 comma 7** del C.C.N.L. dell'Area Sanità del 19.12.2019 disciplina

	l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda e svolta,	
	fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture	
	aziendali;	
	- l'art. 24, comma 6 del medesimo C.C.N.L. trova applicazione per il	
	compenso dell'attività in argomento che prevede il riconoscimento di € 60,00	
	orarie, mentre per il personale di supporto trovano applicazione le tariffe	
	aziendali vigenti in materia di libera professione;	
	- l'art. 53 comma 7 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. prevede la	
	possibilità di svolgimento di attività di consulenza/prestazione occasionale nel	
	caso eccezionale che possa verificarsi la necessità di effettuare degli accessi	
	presso la sede ospedaliera di Santorso per garantire le procedure legate alla	
	ricerca del linfonodo sentinella nelle pazienti affette da carcinoma mammario;	
	- l'U.L.SS. n. 8 ha provveduto con deliberazione n. 1781 del 27/12/2018 ad	
	approvare il Regolamento per la disciplina della Attività Libero-Professionale	
	e considera lo svolgimento dell'attività richiesta, per tipologia e bacino di	
	utenza cui sono rivolte, non in contrasto e concorrenza o conflitto di interesse	
	con le proprie attività istituzionali e che tale attività non comporta per	
	l'U.L.SS. n. 8 oneri aggiuntivi.	
	CONSIDERATO CHE	
	- si stima un fabbisogno annuo dell'U.L.SS. n. 7 Ospedale di Santorso pari a n. 100	
	scintigrafie ossee o articolari per un afflusso settimanale massimo verso l'UOC di	
	Medicina Nucleare di n. 3 scintigrafie linfatiche e linfoghiandolari segmentarie (cod.	
	92.16.1) e n. 4 scintigrafie ossee o articolari (cod. 92.18.2). A completamento sia	
	delle scintigrafie linfatiche e linfoghiandolari segmentarie sia delle scintigrafie ossee	
	o articolari si chiede di concordare "eventuale" esecuzione di tomoscintigrafia SPET	

	con CT (cod. 92.02.6).	
	- un tale afflusso obbligherà l'U.L.SS. n. 8 ad un adeguato dimensionamento delle	
	sessioni di visita tale da rendere opportuna la formalizzazione dello stesso in forma	
	contrattuale piuttosto che la sua gestione con gli ordinari meccanismi di mobilità	
	intraregionale.	
	TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO	
	SI CONTRATTA E STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto del contratto: obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8	
	1) La programmazione delle sedute per la Scintigrafia linfatica e Linfoghiandolare	
	segmentarie, per la Scintigrafia ossea o articolare, l'eventuale Tomoscintigrafia	
	SPET-CT verrà eseguita, previo accordo fra gli Specialisti delle due Aziende, in	
	base a protocolli comuni relativi a:	
	- indicazioni	
	- consenso informato alle procedure	
	- relazione clinica all'accesso	
	- referto	
	2) l'U.L.SS. n. 8 si impegna ad individuare una o più giornate, con cadenza	
	settimanale, per l'esecuzione presso la propria sede delle prestazioni oggetto del	
	presente contratto.	
	Articolo 2 - Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 7	
	1. Estrapolazione dalla mobilità intraregionale delle prestazioni di medicina	
	nucleare succitate per i pazienti inviati dall'U.L.SS. n. 7 a Vicenza, candidati	
	all'esecuzione del linfonodo sentinella e della scintigrafia ossea;	
	2. riconoscimento, per tali prestazioni, come di seguito individuate: Scintigrafia	
	Linfatica e Linfoghiandolare Segmentaria (cod. 92.16.1), Scintigrafia ossea o	

	articolare (cod. 92.18.2), previa fatturazione delle prestazioni da parte	
	dell'U.L.SS. n. 8, di un compenso pari a quello previsto dal Codice Veneto del	
	Prescrivibile (CVP) in vigore; mentre in caso di richiesta di Tomoscintigrafia	
	SPET con CT un compenso forfettario pari a € 100,00 ad esame da aggiungere	
	all'usuale codice della scintigrafia "standard";	
	3. le indagini di cui al comma 2 sono richieste dall'U.O. di Oncologia o di	
	Chirurgia dell'U.L.SS. n. 7, con richiesta firmata dal Direttore o suo sostituto,	
	sia in regime ambulatoriale che di ricovero, e autorizzate dal Dirigente Medico	
	dell'U.L.SS. n. 7 o da chi ne fa le veci.	
	Articolo 3 - Modalità di esecuzione	
	Lo svolgimento delle attività e delle prestazioni di cui all'art. 1 del presente	
	contratto dovranno essere eseguite nel rispetto della vigente normativa e adeguarsi	
	alla novellazione in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e	
	del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale alla luce della norma contenuta	
	nell'art. 14, co. 1, della l. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	Articolo 4 - Aspetti economici	
	Le due Aziende concordano che, per le prestazioni oggetto del presente contratto, la	
	tariffa a carico dell'U.L.SS. n. 7 è quella prevista dal Codice Veneto del	
	Prescrivibile in vigore per la Scintigrafia Linfatica - Linfoghiandolare Segmentaria	
	(cod. 92.16.1) - Scintigrafia ossea o articolare (cod. 92.18.2), mentre per la	
	Tomoscintigrafia SPET con CT è previsto un compenso forfettario pari a € 100,00	
	ad esame da aggiungere all'usuale codice della scintigrafia "standard".	
	Come indicato nell'allegato A) della D.G.R.V. n. 866 del 13.07.2015, per eventuali	
	consulenze occasionali effettuata presso l'U.L.SS. n. 7, la stessa corrisponderà	
	corrisponderà una tariffa oraria, tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76	

	comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.	
	L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di € /km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.	
	Sui compensi l'U.L.SS. n. 7 non opererà alcuna trattenuta di imposta, che verrà invece effettuata dall'U.L.SS. n. 8.	
	Le prestazioni oggetto del presente contratto sono escluse dalla mobilità sanitaria intraregionale. Sui compensi l'U.L.SS. n. 7 non opererà alcuna trattenuta di imposta, che verrà invece effettuata dall'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 5 - Trasmissione riepiloghi	
	L'U.L.SS. n. 8 invierà all'U.L.SS. n. 7, per le opportune verifiche, la nota dettagliata delle voci e dei corrispettivi dell'attività, in base alla quale la stessa U.L.SS. n. 8 emetterà regolare fattura nei confronti dell'U.L.SS. n. 7.	
	Articolo 6 – Modalità di pagamento	
	L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato eventuale l'attività di consulenza occasionale, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.	
	Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di	

	lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	La U.L.SS. n. 7, titolare dell'erogazione delle prestazioni, risponde civilmente nei confronti dei pazienti per gli eventuali danni ad essi cagionati nell'espletamento delle proprie attività, nei limiti previsti dal vigente modello regionale, provvedendo all'eventuale liquidazione del danno con risorse proprie in relazione alle attività oggetto del presente contratto.	
	L'U.L.SS. n. 7, nel caso di accessi occasionali ex art. 53 c. 7 D.Lgs. 165/2001 presso la propria sede da parte dei consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, provvede a garantire ai suindicati consulenti esterni misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) ed inoltre per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi del presente contratto, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.	
	L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS. n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	Le Aziende UU.LL.SSSS. nn. 7 e 8 dichiarano di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. .	
	Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile trattamento dati.	

	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati relativi all’attività in argomento è	
	l’U.L.SS. n. 7.	
	L’U.L.SS. n. 7, con separato atto, provvederà a nominare l’U.L.SS. n. 8	
	Responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti	
	nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti	
	strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo,	
	entro comunque i fini istituzionali dell’ULSS n. 7 e nel rispetto della precitata	
	normativa in materia.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l’ULSS 7, gli obblighi di informazione	
	ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in	
	modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	
	legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l’effettivo	
	esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 9 – Durata	
	Il presente contratto ha validità dal 01/01/2021 al 31/12/2021 e potrà essere	
	rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l’organizzazione dell’U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 10 – Codice Comportamento	

	<p>Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i consulenti dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dal presente contratto da effettuarsi presso l'U.L.SS. n. 7 (ex art. 53 c. 7) sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.</p>	
	<p>Articolo 11 - Foro competente</p>	
	<p>Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.</p>	
	<p>Articolo 12 – Inadempimento e recesso</p>	
	<p>Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.</p>	
	<p>Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.</p>	
	<p>Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo</p>	
	<p>Il presente contratto:</p>	
	<p>- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione staccata di Vicenza n. 18595/98;</p>	
	<p>- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26</p>	

	ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	
	- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 14 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Li _____,	
	per l'Azienda	per l'Azienda
	U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"	U.L.SS. n. 8 "Berica"
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____
	(Carlo Bramezza)	(Maria Giuseppina Bonavina)
	Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del	
	codice civile l'art. 7 " <i>Aspetti assicurativi e di sicurezza</i> ".	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Li _____,	
	per l'Azienda	per l'Azienda
	U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"	U.L.SS. n. 8 "Berica"
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____

(Carlo Bramezza)

(Maria Giuseppina Bonavina)